



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

OGGETTO: Irpef 2005 - Srl con
base ristretta - Reddito di
partecipazione - Notificazioni -
Variazione di domicilio.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Maria Luisa De Rosa	Presidente -	R.G.N. 9516/2018
dott. Paolo Di Marzio	Consigliere Rel. -	Cron.
dott. Gianluca Bordon	Consigliere -	C.C. - 24/4/2026
dott. Giuliano Tartaglione	Consigliere -	
dott. Livia De Gennaro	Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██████████ rappresentato e difeso, giusta procura speciale
allegata al ricorso, dall'Avv.to ██████████ del Foro di Catania, che
ha indicato recapito PEC;

- **ricorrente** -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*,
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i
suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 3483, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, il 12.6.2017, e
pubblicata il 18.9.2017;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa



1. A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione, l'Agenzia delle Entrate, condivisi gli esiti, notificava il 15.12.2010 a [REDACTED] [REDACTED] l'avviso di accertamento n. [REDACTED]/[REDACTED] con il quale contestava il maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio della [REDACTED] Srl, avente ristretta base partecipativa, con riferimento all'anno 2005. Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.

2. [REDACTED] [REDACTED] impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta proponendo plurime censure e contestando, tra l'altro, l'inesistenza del prodromico avviso di accertamento indirizzato alla società perché mai correttamente notificato, la mancata allegazione all'avviso di accertamento a lui notificato di tutta la documentazione richiamata, l'inesistenza di maggiori utili societari da distribuire. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal ricorrente, ed annullava l'atto impositivo.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, l'Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritenendo regolarmente notificato l'avviso di accertamento alla società e rilevando che quest'ultima non lo aveva opposto, e reputando che la mancata allegazione all'avviso notificato al socio degli atti su cui si fondava il Pvc non era causa di invalidità dell'atto impositivo stante la facoltà del socio di consultare gli atti sociali. Pertanto riaffermava la piena validità ed efficacia dell'atto impositivo.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell'appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione



1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della pronuncia della CTR, a causa della mancata notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti.

Chiarisce il ricorrente che, mediante le memorie depositate nel giudizio di primo grado aveva nominato un nuovo difensore, [REDACTED] eleggendo domicilio presso di lui. Diversamente l'atto di appello era stato notificato dall'Amministrazione finanziaria presso il domicilio precedentemente eletto. Inoltre, dalla documentazione prodotta non emerge "quale sia il luogo presso cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe tentato di consegnare l'atto di appello" (ric., p. 14).

1.1. Invero può riscontrarsi una contraddizione nell'argomentare del ricorrente, che afferma la notifica essere stata tentata presso un domicilio ormai revocato, e sostiene poi che non può neppure appurarsi dove la notificazione sia stata tentata.

Anche a prescindere da questo rilievo, comunque, occorre ricordare che nel giudizio tributario è prevista, in materia, una disciplina propria. L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, dispone che: "*1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione*". Tuttavia il ricorrente neppure allega di aver provveduto ad effettuare questa comunicazione specificamente richiesta dalla legge (cfr. Cass. sez. V, 21.2.2014, n. 4151).

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere rigettato.



2. Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente censura la violazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 35 del Dpr n. 633 del 1972, per non avere il giudice del gravame rilevato che è mancato uno specifico accertamento circa la ristretta base partecipativa della [REDACTED] Srl. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento alla società risultava invalida, perché effettuata il 15.12.2010 presso soggetto che non ne era più il legale rappresentante, [REDACTED] e non presso il vero rappresentante legale sin dal 30.12.2009, [REDACTED] [REDACTED] come emergente pure dalla dichiarazione dei redditi del 2009.

2.1. In ordine alla prima censura, relativa all'accertamento della ridotta partecipazione sociale alla [REDACTED] Srl, sembra sufficiente rilevare che l'Amministrazione finanziaria ha sempre affermato che la stessa si componeva di soli quattro soci, ciascuno detentore del 25% delle quote sociali, e questa affermazione non risulta neppure contrastata dal ricorrente.

2.2. Con riferimento alla critica di invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento alla società perché effettuata nei confronti dell'ex legale rappresentante, e non di quello in carica, da cui il ricorrente, a quanto è dato comprendere, ritiene derivi l'invalidità dell'accertamento del reddito di partecipazione notificato a lui in quanto socio, l'argomento risulta infondato.

La CTR ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione alla società, tentata anche presso la sede della stessa, presso il suo precedente legale rappresentante, perché la variazione non era stata comunicata nelle forme di legge.

Pertanto occorre rilevare che questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce



presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non ha carattere pregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez. V, 4.2.2025, n. 2743. Pertanto, quand'anche la notifica alla società risultasse effettivamente irregolare, e tanto fosse stato anche accertato con sentenza passata in giudicato che avesse accertato la ricorrenza del vizio procedurale, non ne discenderebbe l'invalidità derivata dell'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione notificato al socio

Il contribuente non dimostra pertanto quale sia il suo interesse alla pronuncia sulla validità della notificazione alla società, ed il motivo di ricorso risulta perciò inammissibile.

3. Con il terzo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente critica la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame pronunciato su domanda non proposta dall'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla mancata allegazione all'avviso di accertamento notificato al socio degli atti del procedimento di verifica che hanno riguardato la società. Contesta ancora, inoltre, la nullità della decisione del giudice dell'appello, a causa della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado pronunciato sulla copiosa documentazione prodotta già nel primo grado del giudizio per dimostrare che le operazioni commerciali contestate come inesistenti alla società erano invece reali ed effettive.



3.1. In ordine alla prima censura, la CTR ha ritenuto che il contribuente, in quanto socio, fosse titolare del diritto alla consultazione degli atti della società, e potesse quindi ben prendere cognizione degli allegati al PVC ed all'avviso di accertamento notificatole.

Pronunciando in tal senso, ha ritenuto corrette le difese dell'Amministrazione finanziaria, che ha avuto cura di trascrivere nel ricorso per cassazione un ampio stralcio del proprio atto di appello, in cui la censura alla pronuncia di primo grado per aver ritenuto invalidante la mancata allegazione degli atti appena indicati risultava chiaramente e diffusamente proposta.

3.2. In ordine alla seconda contestazione, avente ad oggetto la omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulle censure relative all'esistenza delle operazioni commerciali contestate alla società, sembra sufficiente rilevare che nessuna domanda risultava proposta innanzi al giudice del gravame in materia, essendo il contribuente rimasto contumace in grado di appello, scelta certo legittima, che importa però conseguenze.

Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.

4. Mediante il quarto mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente denuncia la violazione dell'art. 7 comma 1, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell'art. 42 del D.Lgs n. 546 del 1992, a causa del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

Il contribuente torna a lamentare, in sostanza, che la CTR ha erroneamente ritenuto valido l'avviso di accertamento notificato al socio, sebbene viziato nella motivazione, perché non risultavano allegati gli atti su cui si era fondato l'accertamento nei confronti della società di essere stata partecipe di operazioni commerciali inesistenti. Non avrebbe fondamento, in proposito, l'argomento del giudice di secondo grado



secondo cui, in qualità di socio, avrebbe potuto consultare gli allegati all'avviso di accertamento notificato alla società, questo perché se avesse provveduto alla consultazione ed all'esame degli atti il termine riconosciutogli dalla legge per proporre il proprio ricorso sarebbe risultato irrimediabilmente ridotto, conseguendone l'illegittima compressione del suo diritto di difesa.

4.1. Ora, a parte il profilo di inammissibilità della contestazione dipendente dalla mancata riproduzione della censura come proposta nel primo grado del giudizio, il contribuente osserva, correttamente, che ai sensi di legge gli atti richiamati per relationem nell'avviso di accertamento, e non allegati, devono essere almeno riprodotti nel loro contenuto essenziale, ma neppure prospetta che tanto non sia avvenuto nel caso di specie, tanto meno ne assicura riscontro riproducendo i passi in tal senso rilevanti dell'avviso di accertamento.

Il motivo di ricorso risulta pertanto, nella parte in cui possa ritenersi non inammissibile, comunque infondato.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.

5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da [REDACTED] e lo condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.



Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24.4.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

